


movida[®]
sport and non profit consulting



MOVIDA SRL Via San G. Bosco 56/A 10015 IVREA (TO) P.IVA 07122990018

Telefono: 0125.633211 Mail: info@movidastudio.it Web: www.movidastudio.it www.tuttononprofit.com



OBBLIGO DI CERTIFICATO MEDICO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL CONI

Prima di analizzare l'exkursus normativo che ha condotto all'attuale disciplina della certificazione medica per i praticanti di attività sportive e non, individuiamo i principi cardine dell'ordinamento nazionale in materia.

ART. 32 COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 5 CODICE CIVILE

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

NB: il diritto all'integrità fisica è il diritto al godimento del proprio organismo nella sua interezza e sanità naturale. È un diritto assoluto, irrinunciabile ed indisponibile, poiché soddisfa non solo il titolare, ma anche interessi pubblicistici, motivo per il quale non è negoziabile. L'atto dispositivo è in generale vietato, salva la legittimità dello stesso qualora rispetti i limiti previsti dall'articolo in questione (ad esempio la donazione di sangue).

ART. 1229 CODICE CIVILE

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

NB: nessuno può manlevare il debitore da responsabilità connesse a dolo o colpa grave di quest'ultimo.

RIASSUMENDO: il diritto alla salute si configura come assoluto (nel senso che rappresenta una situazione giuridica soggettiva di vantaggio tutelata nei confronti di chiunque, *erga omnes*) ed indisponibile (ovvero non può essere ceduto dal titolare né può essere oggetto di rinuncia da parte di quest'ultimo).

In altre parole nessuno può validamente disporre della propria salute mettendola (deliberatamente o meno) a rischio.

Fermi questi “punti saldi”, evidenziamo l’iter normativo che ha condotto allo scenario odierno in tema di certificazione medica.



Renato Balduzzi, ex-Ministro della Salute, di concerto con Piero Gnudi, ex-Ministro per lo Sport, ha firmato nel 2013 il decreto ministeriale *“Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”*. L’adozione del citato Decreto (*Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 del 20.07.2013*), prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto Salute e Sviluppo del 2012, mirava a riordinare una disciplina vecchia di decenni in termini di certificazione medica (D.M. 18/2/1982 e D.M. 28/2/1983) fissando taluni punti certi che sciogliessero ogni dubbio.

ECCO COS’HA STABILITO IL DECRETO DEL 2013

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA

Sotto questo profilo nulla è cambiato rispetto alla disciplina precedente del 1982.

Gli atleti che praticano attività sportiva agonistica dovranno, come da sempre previsto, sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello sport, siano esse pubbliche o private, finalizzate a certificare l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica scelta.

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA AMATORIALE

DEFINIZIONE - Art. 2 D.M. 24.04.2013: *“è definita **amatoriale** l'attività ludico - motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.*

Tale obbligo è stato abrogato con il D.L. 21.06.2013 n. 69, che all'art. 42 - bis (intestato "Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria") ha stabilito che:

*"1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, **è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale** previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 ... e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013.*

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma“.

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

DEFINIZIONE - Art. 3 D.M. 24.04.2013:

“1. Si definiscono **attività sportive non agonistiche** quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI**, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

2. **I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva.** La certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).

3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”.

Il D.L. n. 101 del 31.08.2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2013 n. 125, ha apportato alcune modifiche al secondo comma dell'art. 42 - bis dal momento che all'art. 4 comma 10 ha stabilito che *"2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico - sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. **Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici - chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"**.*



A più di un anno dall'entrata in vigore del Decreto, con il quale si rinviava per ulteriori chiarimenti ai fini del rilascio dei certificati medici a "linee guida approvate con decreto dal Ministero della salute", il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin l'8 agosto 2014 ha firmato il tanto sospirato Decreto.

Premesso che:

- è stato ovviamente ribadito quanto disposto dal Decreto, senza stravolgere e/o modificare i soggetti obbligati a presentare il certificato medico per lo svolgimento di attività sportive;
- le citate linee guida non riguardano ovviamente le attività ludico-motorie e amatoriali (per le quali il certificato medico risulta non obbligatorio così come stabilito dal D.L. n. 69 del 2013);

ECCO IN SINTESI LE RISULTANZE DELLE LINEE GUIDA

Chi deve presentare il certificato medico per la pratica sportiva non agonistica:

- gli alunni che svolgono attività fisico - sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole fuori dall'orario curricolare;
- coloro che praticano attività sportiva presso Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva e al CONI (ma che non siano considerati atleti agonisti);
- coloro che partecipino ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Quali medici possono certificare l'idoneità sportiva non agonistica:

- il medico di medicina generale per i propri assistiti;
- il pediatra di libera scelta per i propri assistiti;
- il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI.

Quanto dura il certificato medico?

Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Quali esami clinici sono necessari?

Per ottenere il rilascio del certificato medico è necessaria l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita. Inoltre per coloro che abbiano superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente, così come per coloro che, a prescindere dall'età, abbiano patologie croniche conclamate che comportino un aumento del rischio cardiovascolare. Ovviamente il medico se lo riterrà opportuno potrà prescrivere ulteriori esami che ritenesse necessari o il consulto di uno specialista.

CONI «Ufficio Affari Legislativi ed Attività di Presidenza», 10.06.16 – prot. n. 6897/19

il Comitato ha indicato una serie di discipline per le quali non sarebbe necessario dotarsi di certificazione medica, nonostante sia comunque raccomandato un "*controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva*":

- Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro Dinamico Sportivo);
- Discipline del Biliardo Sportivo;
- Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
- Discipline del Bowling;
- Discipline del Bridge;
- Discipline della Dama;
- Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
- Discipline del Golf;
- Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d'altura);
- Discipline degli Scacchi;
- Disciplina del Curling e dello Stock sport.

«Rientrano inoltre le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica)».

E IL DEFIBRILLATORE...? G.U. 28 giugno 2017, n. 149, anno 158°

«L'obbligo di dotazione e impiego di **defibrillatori semiautomatici** ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un **impianto sportivo**, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le **gare** inserite nei calendari delle **Federazioni sportive nazionali** e delle **discipline sportive associate**, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli **enti di promozione sportiva**, nonché durante le **gare** organizzate da altre **società dilettantistiche**»



Siamo proprio sicuri che un defibrillatore o un altro dispositivo salvavita serva solo *"durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ... nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche"* e non anche quando il Signor Luca, che non pratica sport da anni, decide di iscriversi alle attività di un'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica per provare una disciplina sportiva per rimettersi in forma?

Un passo avanti nella direzione giusta è innegabile sia stato fatto (quanto meno perchè un obbligo, studiato/nato nel 2012, è entrato ufficialmente in vigore, seppur nel 2017), ma perchè circoscrivere l'obbligo di dotazione di un dispositivo salvavita alle sole gare svolte all'interno di un impianto sportivo? Per il certificato medico il ragionamento è stato quello ...? Si è forse circoscritto l'obbligo di una verifica di idoneità alla pratica sportiva (agonistica o dilettantistica) ai soli partecipanti ad una gara ...?

E PER I BAMBINI 0-6 ANNI? Decreto Interministeriale del 28 febbraio 2018

Articolo 1: «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».

QUINDI SIAMO TRANQUILLI ... O NO?

- Il provvedimento “stona” rispetto a tutta la campagna di sensibilizzazione e prevenzione che si è fatta in questi anni, dalla certificazione medica fino al defibrillatore;
- secondo l'articolo 117 della Costituzione le materie di salute ed ordinamento sportivo sono di legislazione concorrente, e pertanto *"spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"*;
- la previsione ministeriale in questione, in quanto atto di fonte secondaria, potrebbe anche essere disapplicata da un Giudice in caso di contenzioso;
- se un bambino in età prescolare dovesse accusare un malore in occasione di un'attività somministrata direttamente da un'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, come potrebbe l'Ente affrontare le connesse responsabilità civili e penali dopo aver erogato un'attività sportiva (e come tale potenzialmente lesiva della salute del destinatario) senza aver preventivamente verificato l'idoneità dell'iscritto a praticarla senza che ciò potesse rappresentare per lui una lesione del suo diritto (indisponibile) alla salute?
- come può un genitore sapere se il figlio/a è idoneo alla pratica di un'attività sportiva senza una visita preventiva?
- in caso di tragedia, il primo ad essere indagato per **omicidio colposo** (e non parliamo di multe, ma di “galera” ...) è il Presidente dell'Associazione/Società Sportiva: non essendoci documenti comprovanti le responsabilità oggettive, l'unico responsabile è l'Ente nella persona del suo rappresentante legale. Nessun medico (perché non esiste) e nessun genitore si prenderà (realisticamente) la responsabilità dell'accaduto. E l'assicurazione ... pagherà?


E PER LE LEZIONI DI PROVA?

Se somministro un'attività sportiva attraverso un Ente (ASD o SSD) iscritto al registro CONI, è mio preciso dovere accertarmi che la persona sia nelle condizioni psicofisiche idonee per potervi partecipare senza che questo possa cagionarle un danno.

E PER L'AFFITTO SPAZI?

Se affitto un campo da tennis per giocare, sono il responsabile di me stesso e pertanto di verificare se mi ritengo o meno idoneo a svolgere quell'attività sportiva. Il gestore dei campi da tennis non somministra alcuna attività diretta (lo sarebbe un corso di tennis ...), ma semplicemente è responsabile di affittarmi un campo conforme.

- Se vado a correre in città e accuso un malore è responsabile a prescindere il Sindaco del Comune?
- Se un tombino è rimasto aperto, senza segnalazione e ci cado dentro, esiste una responsabilità?

A portrait of Stefano Bertoletti, a man with short dark hair, smiling and looking to the right. He is wearing a dark suit jacket over a light blue shirt and a colorful, patterned bow tie. The background is dark and out of focus.

Stefano Bertoletti

stefano@movidastudio.it

0125.633211

<https://www.facebook.com/movidastudio>

www.tuttononprofit.com

www.movidastudio.it